

STATUTO

DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPI-DURATA-OPERAZIONI

ART.1

E' costituita l'Associazione Regionale socio culturale ricreativa senza scopo di lucro denominata "C.R.A.L. I.P.P.CA. Comune di Napoli" Centro Ricreativo Aziendale Lavoratori Impiegati Pubblici e Privati Campani Comune di Napoli.

ART.2

Essa ha sede legale provvisoria in Napoli in Vico S.Maria la Nova 2.

ART.3

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue i seguenti scopi e finalità:
costituire luogo d'incontro dei lavoratori pubblici e privati, gestire e promuovere iniziative culturali, ricreative turistiche, sportive e assistenziali.

Per il raggiungimento di tali scopi l'Associazione organizza le seguenti attività di tempo libero così raggruppate:

Gruppo di
attività Culturali, Ricreative e Sportive che si esplicano in:

a) attività culturali finalizzate alla promozione ed organizzazione di tutte quelle attività che abbiano interesse culturale ed artistico, che possa accrescere la formazione culturale dei propri soci, organizzando corsi di qualificazione per gli stessi e loro familiari .

b) Redazione di un bollettino destinato esclusivamente ai soci il quale sia di orientamento e guida ai destinatari di tutte le attività che l'Associazione mensilmente persegue. Tale guida orientativa avrà una uscita bimensile.

c) attività di tempo libero e ricreative che si esplicano nella organizzazione di gite, vacanze, feste sociali, viaggi organizzati, cineforum, ecc.

d) Attività sportive: particolare impulso e attenzione sarà rivolto a questo settore, l'Associazione creerà e organizzerà sezioni sportive curate esclusivamente da soci che abbiano esperienza nelle sezioni interessate. A tali sezioni potranno prendere parte esclusivamente i soci o loro familiari. L'Associazione potrà affiliarsi a Enti o Federazioni sportive per lo svolgimento delle proprie attività

e) stipula di convenzioni con esercizi commerciali, studi specialistici in genere, imprese produttrici e/o venditrici di beni e servizi che riservino agli iscritti condizioni vantaggiose.

f) Assistenza materiale per quei soci che, per eccezionali situazioni personali e/o familiari, dovessero trovarsi in difficoltà di ordine personale o sociale, il cui superamento può essere agevolato dalla solidarietà degli associati.

Gli scopi principali perseguiti dall'Associazione sono, pertanto riconducibili ad attività di assistenza, cultura e di promozione sociale, non avendo l'Associazione per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

L'Associazione può svolgere anche altre attività diverse da quelle sopra indicate, anche se di natura commerciale, pur sempre nel rispetto dei limiti di cui all'art.6 del D.Lgs.n.460/1997.

Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà compiere qualsiasi attività utile ed opportuna e quindi tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie necessarie a raggiungere sia direttamente che indirettamente gli scopi stessi.

ART.4

L'Associazione ha la facoltà di convenzionarsi con altre associazioni, enti o cooperative che perseguono come scopo sociale quanto dichiarato in oggetto.

Essa potrà partecipare ad altre associazioni o gruppi la cui attività sia analoga, connessa o affine alla propria sempre che gli scopi associativi siano immutati.

ART.5 DURATA

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31/12/2050 e si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

ART.6 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito :

- a) dai conferimenti degli associati;
- b) dai beni immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione, nonché della gestione di immobili di proprietà di terzi;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) da eventuali contributi, donazioni e lasciti;
- e) dai contributi degli associati e dalle quote di iscrizione;
- f) dagli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività anche commerciali e produttive purché marginali.

L'Associazione può conseguire utili e/o avanzi di gestione ma non può in nessun caso procedere alla distribuzione anche in modo indiretto, degli stessi nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione medesima, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge .

I versamenti effettuati in favore dell'Associazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi di cui sopra, essi sono a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e, quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo xxxxxx

ART.7 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo un rendiconto finanziario ed economico rispettivamente per l'attività istituzionale e per le attività produttive marginali eventualmente svolte. Nello stesso termine il Consiglio Direttivo redige il bilancio di previsione e il programma per l'esercizio successivo.

ART.8 I SOCI

Sono aderenti all'Associazione :

- a) i Fondatori;
- b) i Soci ordinari;
- c) i Beneficiari;
- d) i Benemeriti;
- e) i Soci straordinari
- f) i Soci sostenitori

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo inferiore all'anno solare, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso da esercitarsi entro il 31 agosto di ogni anno.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e delle modificazioni dello statuto e dei Regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo

Sono soci ordinari tutti i lavoratori del settore pubblico e privato.

Sono beneficiari coloro ai quali vengono erogati i servizi che l'Associazione si propone di effettuare

Sono benemeriti quei soci che hanno contribuito in maniera rilevante allo sviluppo dell'attività sociale. Inoltre fanno parte di diritto in tale categoria i soci che hanno rivestito la carica di Presidente dell'Associazione per almeno due anni, fanno parte di diritto del Consiglio direttivo

come membro aggiunto e hanno diritto al voto.

Il Consiglio d'Assemblea è l'organo preposto ad esprimere il giudizio a richiesta degli interessati.

Per l'inserimento in tale categoria, il giudizio de quo verrà pronunciato entro 60 giorni dalla richiesta, a tal uopo verrà convocata l'Assemblea straordinaria che delibererà in merito. Tale carica è perpetua. Possono assumere, quale membro aggiunto del direttivo, tutte le cariche previste.

Soci straordinari: assumono tale qualifica i lavoratori che si trovano in quiescenza. Possono assumere cariche sociali.

Soci sostenitori: sono soci sostenitori i cittadini italiani che effettuano versamenti al fondo di dotazione dell'Associazione.

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ogni socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di conoscere le disposizioni statutarie e di accettarle.

Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni.

Trascorso tale periodo senza alcuna comunicazione, la domanda s'intende accettata. In caso di diniego espresso, il Consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego, provvederà ad affiggere nella bacheca sociale per giorni trenta la decisione di non ammissibilità. Il Segretario avrà cura di mettere la data di affissione, nonché di defissione a margine della decisione.

Per il primo anno le quote sociali compresa la 13^a mensilità (quale quota iscrizione per l'anno sociale successivo) saranno le seguenti: soci ordinari, fondatori, beneficiari, straordinari Lire 5000 mensili. Soci sostenitori Lire 200.000 annue minime. Per i successivi anni, entro il 30 ottobre di ogni anno, il C. Direttivo fisserà eventualmente gli aggiornamenti delle stesse.

I soci che effettuano il pagamento semestrale la validazione sulla tessera è semestrale.

ART.9

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci tutti, si impegnano ad osservare le disposizioni presenti in questo Statuto ed a versare regolarmente e puntualmente gli importi delle quote associative.

I soci e i loro familiari hanno diritto a frequentare i locali della sede e sono ammessi a tutte le manifestazioni beneficiando di tutte le iniziative promosse a favore dei soci.

A tutti i soci verrà rilasciata una tessera sociale diversa per strutture, ogni anno deve essere convalidata pena la nullità della stessa. Tale richiesta deve essere fatta dal socio alla struttura societaria preposta. La tessera nulla non dà diritto alle agevolazioni se non viene regolarizzata.

ART.10

PERDITA DELLA QUALITÀ' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per morte, recesso od esclusione del socio stesso.

La dichiarazione di recesso ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purchè sia comunicato al Consiglio Direttivo, esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata, entro il 31 agosto di ogni anno. Le domande di recessione pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione.

L'esclusione del socio per gravi motivi viene deliberata dal Collegio dei probiviri su richiesta del Presidente o altro Dirigente.

Il Consiglio Direttivo, nelle figure del Presidente o Vice Presidente, può in caso di urgenza sospendere cautelativamente uno o più associati, salvo ratifica del Collegio dei Probiviri.

Il socio colpito da provvedimento disciplinare qualsiasi ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento.

ART.11

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea

b) il Consiglio direttivo costituito dal Presidente, dal Vice Presidente, Segretario, Direttore Generale e Tesoriere.

c) il Presidente e V. Presidente;

d) il Segretario;

e) il Tesoriere;

f) il Direttore Generale

g) il Collegio dei Revisori

h) il Collegio dei Probiviri

i) l'Esecutivo composto dal Presidente, Vice Presidente e Direttore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART.12

ASSEMBLEE

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l'organo sovrano stesso.

Possono intervenire all'Assemblea tutti gli associati purchè in regola con il pagamento delle quote associative e iscritti al CRAL almeno da trenta giorni.

Le convocazioni delle Assemblee si effettuano mediante avviso affisso per almeno dieci giorni nella sede legale dell'Associazione con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione (che dovrà avvenire almeno due ore dopo la prima convocazione) nonchè dell'ordine del giorno in discussione.

L'Assemblea, previa convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria una volta all'anno e precisamente entro il trentuno marzo per approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente nonchè il bilancio di previsione ed il programma dell'esercizio successivo. Per dare massima pubblicità al bilancio consuntivo, questo resterà affisso per quindici giorni nell'albo della sede legale.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richieda il Consiglio Direttivo, ovvero i due terzi degli associati fondatori e ordinari ed in tutti casi previsti dalla legge o dal pre-Statuto.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera sempre a maggioranza semplice in prima convocazione la seduta è valida con la presenza di almeno la metà degli associati più uno (relativamente agli aventi diritto al voto) ed in seconda convocazione, delibera (sempre a maggioranza semplice) qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.

Le deliberazioni sono formalizzate con processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, nominato ai sensi del successivo art. 14. In caso di assenza di quest'ultimo da un Segretario, nominato durante l'Adunanza dell'Assemblea medesima.-----

Il voto di ciascun associato in Assemblea è palese e viene espresso per alzata di mano.

Per l'elezione del Consiglio direttivo, del Consiglio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri, il voto viene espresso mediante scheda segreta e con le modalità previste dal Regolamento elettorale da predisporre a cura di un apposito collegio nominato dal C. Direttivo, tale collegio dovrà essere nominato entro il 31/12/99.

Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia Amministratore, revisore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di cento deleghe.

AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea degli associati esso è composto da un minimo di 4 membri ad un massimo di sei compresi il Presidente, il Vice Presidente e i membri aggiunti. Il Presidente unitamente al Consiglio dura in carica cinque anni

salvo revoca assembleare o dimissioni, tutte le cariche del consiglio sono rielektive. Hanno diritto al voto tutti i soci. Apposito Regolamento per le procedure elettorali dei membri del direttivo deve essere predisposto entro il 31/12/1999.

Il Consiglio direttivo darà incarico ad un collegio di esterni con a capo il Presidente per le modalità dell'elezioni, nonché le procedure delle stesse. L'elezioni si svolgono ogni cinque anni.

In caso di dimissioni o altra forma di impedimento di uno o più consiglieri, i subentrati per cooptazione restano in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni primo giovedì del mese non festivo.

In casi urgenti, e indifferibili, il Presidente o un terzo dei componenti del Consiglio può convocare lo stesso. La convocazione avviene mediante avviso scritto da notificare a ciascun componente almeno cinque giorni prima con l'indicazione del luogo, della data della riunione nonché dell'ordine del giorno. Le riunioni del del Consiglio sono valide se risultano pesenti più della metà dei componenti, le deliberazioni vengono prese a maggioranze dei presenti. In caso di parità di voti

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente e, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente, in assenza di questo dal Consigliere presente più anziano d'età. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono formalizzate con apposito processo verbale e necessariamente firmate sia dal Presidente che dal segretario dopo essere state rilette ai membri del Consiglio.

ART.13 Competenze Consiglio Direttivo

Il Consiglio è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che sono statutariamente riservati all'Assemblea e in particolare:

- 1) predispone e modifica il Regolamento di attuazione che disciplinerà tutto ciò che gli è stato statutariamente demandato, Tale Regolamento dovrà essere predisposto ed approvato entro un anno dalla nascita della Associazione.
- 2) Il Regolamento di cui sarà approvato dall'Assemblea in seduta straordinaria con il quorum richiesto per le assemblee ordinarie;
- 3) Elegge nel proprio ambito gli amministratori (Presidente, V. Presidente, Tesoriere, Direttore generale e Segretario). Tale elezione, avviene nell'ambito del consesso in questione con voto palese.
- 4) Predispone il bilancio consuntivo e l'allegata relazione programmatica.
- 5) Designa su richiesta dei componenti i soci preposti all'organizzazione di ciascuna delle attività dell'Associazione determinandone sia i compiti che le competenze. Il Direttore è il diretto responsabile dell'attività di costoro. Egli può sospendere in qualsiasi momento un socio designato, salvo poi relazionare al Consiglio Direttivo, il quale può accogliere o meno la decisione. Si riunisce ogni primo giovedì del mese, prorogandolo al successivo in caso di festività. In caso di necessità o urgenza il Consiglio viene convocato con apposito avviso da notificare almeno 3 giorni prima ai membri del Consiglio. Tale convocazione viene effettuata direttamente dal Segretario ed affissa in bacheca. In caso di dimissioni di un membro del direttivo, o parte di esso, finché esiste la maggioranza, il Presidente per cooptazione provvederà alla sostituzione. Un membro del direttivo può essere rimosso dall'incarico, su proposta esclusiva del Presidente approvata dal Consiglio Direttivo. Si rimanda al Regolamento per la disciplina e le modalità del caso di specie. Il direttivo delibera sempre a maggioranza, in caso di parità prevale quello del Presidente. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

ART.14 COMPETENZE SEGRETARIO

Il Segretario viene eletto in seno al Consiglio direttivo, egli ha il compito di redigere e conservare in appositi registri i verbali delle assemblee e del Consiglio Direttivo nonché le delibere dello stesso che riceve in deposito per la sola custodia. Inoltre custodisce tutti gli atti dell'Associazione, tranne quelli di competenza del Presidente e quelli contabili. E' responsabile della Segreteria

ART.26
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il quorum di cui all'art.12. In tal caso l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.27
MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO


Le modifiche dell'atto costitutivo e del presente statuto potranno essere proposte dal Presidente Regionale o del settore centrale, dalla maggioranza dei presidenti provinciali, dal consiglio direttivo del settore centrale o dai due terzi di tutti gli associati fondatori o ordinari e sottoposte all'Assemblea che delibera con la maggioranza di cui al precedente articolo 12.

ART.28
CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi dell'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio del collegio dei Probiviri. Il deliberato del Collegio che agirà senza formalità procedurali, quale amichevole compositore, vincola tutti gli associati, l'Associazione ed i suoi organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora a qualsiasi impugnativa in merito alle sue decisioni. Le sue decisioni sono definitive, irrevocabili, ed esecutive ed hanno valore di giudicato.

ART.29
RINVIO

Per disciplinare ciò che non è stato previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page. On the right, a vertical note reads: "Stipendi e spese del 1997".